



COMUNE DI OSTUNI
(Provincia di Brindisi)

**CAPITOLATO DI ONERI PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI
GIUDIZIARI - PERIODO ANNI 3**

APPROVATO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 760 DEL 20/05/2008.

INDICE

- Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO**
- Art. 2 - DURATA DELL'APPALTO**
- Art. 3 - CORRISPETTIVO DELL'APPALTO**
- Art. 4 - NORME REGOLATRICI DELL'APPALTO**
- Art. 5 - PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE**
- Art. 6 - OBBLIGO DI SOPRALLUOGO**
- Art. 7 - MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO**
- Art. 8 - INTERVENTI A FRONTE DI EVENTI ECCEZIONALI**
- Art. 9- INTERRUZIONE DEL SERVIZIO**
- Art. 10 - PERSONALE**
- Art. 11 - ATTREZZATURE E PRODOTTI D'USO**
- Art. 12 - DEPOSITO MATERIALI ED ATTREZZATURE**
- Art. 13 - CUSTODIA DEGLI STABILI**
- Art. 14 – ORARIO DI SERVIZIO**
- Art. 15 - CARATTERE DEL SERVIZIO**
- Art. 16 - CONTROLLO DELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**
- Art. 17 - OBBLIGHI DELLA COOPERATIVA APPALTATRICE**
- Art. 18 -PIANO DI LAVORO**
- Art. 19 -PAGAMENTI**
- Art. 20 -PENALITA '**
- Art. 21 - RESPONSABILITA'**
- Art. 22 - REVOCA DELL'APPALTO**
- Art. 23 - CONTROVERSIE**
- Art. 24 - ASSICURAZIONI E GARANZIE**
- Art. 25 - CAUZIONE PROVVISORIA**
- Art. 26 - CAUZIONE DEFINITIVA**
- Art. 27 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO, SUBAPPALTO**
- Art. 28 – CESSIONE DI CREDITI**
- Art. 29 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE**
- Art. 30 – RINUNCIA**
- Art. 31 - SPESE**
- Art. 32 –RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTE**

ARTICOLO 1 OGGETTO DELL'APPALTO

Forma oggetto del presente capitolato gli interventi di pulizia degli uffici giudiziari da realizzarsi sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle prescrizioni richiamate nel presente capitolato.

Tali interventi dovranno essere eseguiti nel Palazzo degli Uffici Giudiziari sito in Ostuni alla via Filangieri, che sviluppa una superficie interna oggetto dell'appalto del servizio di pulizia di **mq.1.700**.

ARTICOLO 2 DURATA DELL'APPALTO

1. Il servizio di cui al presente appalto avrà la durata di anni tre (triennio 2008 - 2010) con decorrenza dalla data che sarà comunicata dalla Stazione appaltante, previa adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva.

2. Alla scadenza del contratto la Cooperativa è tenuta a garantire la prestazione fino all'individuazione del nuovo contraente, e comunque per un periodo non superiore a sei mesi.

ARTICOLO 3 CORRISPETTIVO DELL'APPALTO

1. Per l'esecuzione dei servizi oggetto del presente appalto, l'importo a base d'asta è quantificato in **€ 27.000,00 + IVA 20% annue pari ad € 81.000,00 escluso Iva, oltre ad € 4.050,00 + Iva al 20% per Oneri di sicurezza** per il periodo di cui all'art.2.

2. Il canone di appalto offerto in sede di gara dalla Cooperativa appaltatrice si intende fisso ed invariabile. Solo dal secondo anno il corrispettivo annuo sarà soggetto a revisione annuale nei limiti previsti dalla legge, e secondo quanto previsto all'art.6 comma 4 della L. n.537/1993, così come modificata dall'art.115 del D.Lvo n.163 del 12.04.2006.

ARTICOLO 4 NORME REGOLATRICI DELL'APPALTO

Il presente appalto è regolato secondo il seguente ordine di prevalenza:

1. contratto;
2. capitolato speciale d'appalto, bando di gara e offerta tecnica presentata;
3. piano di sicurezza dell'impresa;
4. dal decreto legislativo n.163/2006;
5. Capitolato generale d'oneri approvato con D.M. del 28/10/1985 in quanto applicabile;
6. dalle vigenti norme di legge e di regolamento in materia di amministrazione del patrimonio e contabilità dello Stato;
7. dalle norme del codice civile per tutto quanto non previsto dal presente contratto e purché non contrastino con le disposizioni di cui ai punti precedenti.

ARTICOLO 5 PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

1. Il servizio oggetto del presente capitolato sarà aggiudicato mediante espletamento di pubblica selezione riservata alle Cooperative Sociali di tipo B e loro consorzi iscritte nell'apposito albo regionale operanti nel territorio di Ostuni sotto l'osservanza delle disposizioni del bando di gara e delle vigenti norme in materia di appalti pubblici in quanto applicabili alla cooperativa che avrà ottenuto la migliore valutazione effettuata da apposita commissione in base ai criteri di seguito elencati:

- Prezzo offerto **max punti 30/100**
- Progetto operativo per il servizio di pulizia, gestione e sorveglianza dei locali comunali consistente nella descrizione sintetica delle modalità organizzative per l'esecuzione del servizio **max punti 25**
- Percentuale di incidenza dei prodotti per la pulizia, igienizzazione, disinfezione e materiali di uso (calcolata sull'importo a base d'asta) **max punti 05**
 - Numero delle ore annue complessive che si intendono impiegare per l'espletamento del servizio (con descrizione analitica per quante ore destinate al servizio ordinario quotidiano e per le ore destinate per i servizi straordinari di cui al successivo art.6 **max punti 25**

- Specificazione del personale che verrà impiegato
- Esperienza maturata in prestazioni di servizio simili presso P.A.

max punti 05

max punti 10

2. L'Amministrazione Comunale si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

3. L'Amministrazione Comunale ha facoltà di non procedere all'aggiudicazione se dovesse ritenere, a suo insindacabile giudizio, che le offerte non siano idonee o convenienti.

ARTICOLO 6 OBBLIGO DI SOPRALLUOGO

Ogni Cooperativa dovrà effettuare, previ accordi telefonici con il Servizio Patrimonio, un sopralluogo presso la sede sopraindicata al fine di prendere visione di tutte le circostanze locali, generali e particolari che possono influire sia sulla determinazione del prezzo che all'esecuzione del servizio.

Si precisa che al sopralluogo saranno ammessi il titolare o il legale rappresentante della Cooperativa Sociale o persona munita di apposita delega con firma autentica o con allegata alla delega fotocopia del documento del sottoscrittore.

Ai fini del rilascio dell'attestazione di cui sopra, la qualifica del titolare o legale rappresentante della Cooperativa Sociale deve essere dimostrata a mezzo di esibizione del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio o altro atto dal quale si possa rilevare tale condizione.

ARTICOLO 7 MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

1) Il servizio oggetto di affidamento riguarda:

- la scopatura, il riassetto, il lavaggio quotidiano dei locali, degli ingressi, delle scale e dei corridoi;
- la raccolta di tutte le materie di rifiuto e delle immondizie;
- la spolveratura giornaliera dei mobili, degli arredi e degli infissi;
- il lavaggio e la disinfezione giornaliera dei gabinetti e il cospargimento di deodorante;
- la pulizia mensile dei vetri, delle finestre, dei lampadari, delle porte, la lucidatura delle maniglie e pulizia e lavaggio piano di calpestio dei balconi;
- la ripulitura trimestrale delle pareti, dei soffitti, delle sporgenze e zoccolature, mediante spolveratura;
- pulizia straordinaria di tutti i locali oggetto del servizio da effettuare all'inizio dell'appalto, e comunque entro dieci giorni, e periodicamente ogni sei mesi;

2) Tutti gli interventi dovranno essere effettuati accuratamente ed a regola d'arte, con l'impiego di mezzi e materiali idonei in modo da non danneggiare le superfici oggetto degli interventi.

ARTICOLO 8 INTERVENTI A FRONTE DI EVENTI ECCEZIONALI

1. La Cooperativa appaltatrice dovrà garantire il tempestivo intervento per la pulizia dei locali in caso di emergenza per eventi eccezionali (es. allagamento, interventi di disinfestazione, dopo lavori di manutenzione sugli edifici, ecc.). L'intervento potrà essere richiesto nei giorni feriali e festivi ed il compenso sarà quantificato e concordato di volta in volta, a seconda dell'entità della prestazione.

ARTICOLO 9 INTERRUZIONE DEL SERVIZIO

1. Qualora, per qualsiasi causa, l'Amministrazione Comunale provveda ad effettuare lavori di ripristino in alcuni locali o nella totalità dei locali di un edificio compreso nel presente appalto, ha la facoltà di chiedere, con preavviso di non meno di dieci giorni, fatta salva ogni causa accidentale e straordinaria, che siano sospesi i servizi di pulizia.

2. La Cooperativa appaltatrice, nel caso di temporanea sospensione dei servizi di pulizia, ha l'obbligo di utilizzare il tempo recuperato là dove necessiti un maggior servizio; fermo restando l'obbligo della Cooperativa appaltatrice di provvedere al ripristino dei locali oggetto dei predetti lavori, il cui compenso sarà quantificato di volta in volta.

ARTICOLO 10

PERSONALE

1. Il personale, sue retribuzioni, contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie, oneri fiscali e sociali, diretti ed indiretti, assicurazioni varie, vestiario e quant'altro previsto dai contratti collettivi di lavoro o da norme integrative regionali, provinciali o locali, si intende a totale carico della ditta appaltatrice, che ha l'obbligo di utilizzare ed impiegare, per l'espletamento del servizio, personale regolarmente assunto e retribuito.

2. La Cooperativa appaltatrice si impegna ad assumere il personale già alle dipendenze dell'attuale impresa appaltatrice attualmente destinato al servizio oggetto dell'appalto, nel rispetto degli obblighi previsti in merito dal vigente contratto collettivo nazionale del lavoro di categoria.

3. Tutto il personale, che dipenderà ad ogni effetto dalla Cooperativa appaltatrice, dovrà mantenere in servizio un comportamento irreprensibile e decoroso, uniformandosi a tutte le disposizioni, presenti e future, emanate dall'Amministrazione Comunale; inoltre il personale è tenuto al segreto su quanto venga a sua conoscenza, durante l'espletamento del servizio, riguardo le attività degli uffici.

4. Il personale, nell'ambito della reciproca collaborazione, ha l'obbligo di segnalare ogni guasto, manomissione, alterazione od altro, che dovesse riscontrare durante l'espletamento del servizio.

5. L'Amministrazione Comunale è sollevata da ogni controversia, presente o futura, derivante o conseguente, circa il rapporto di lavoro intercorrente tra la Cooperativa ed i propri dipendenti.

ARTICOLO 11

ATTREZZATURE E PRODOTTI D'USO

1. La Cooperativa appaltatrice dovrà provvedere all'esecuzione del servizio relativo al presente capitolato con le attrezzature ed i prodotti che riterrà più opportuni ed idonei allo scopo. I materiali di consumo dovranno essere conformi alla normativa igienico-sanitaria vigente e futura, le attrezzature dovranno essere conformi alle disposizioni antinfortunistiche vigenti e future.

2. Il costo dei prodotti, delle attrezzature e di quant'altro occorrente è da intendersi a totale carico della Cooperativa, la quale si impegna a non utilizzare prodotti che deteriorino, modifichino o comunque alterino lo stato di conservazione dei pavimenti, dei mobili, delle suppellettili e di quant'altro compreso nel servizio di pulizia.

3. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione dei prodotti o delle attrezzature che, a suo giudizio insindacabile, arrecano danno agli immobili e mobili comunali: Analogamente l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di chiedere il rimborso dei danni provocati dal persistente cattivo uso di attrezzature od impiego di materiali non idonei.

ARTICOLO 12

DEPOSITO MATERIALI ED ATTREZZATURE

1. La Cooperativa appaltatrice deve provvedere direttamente, a suo totale carico, all'eventuale istituzione di un deposito per i materiali e le attrezzature per l'esecuzione dei servizi.

2. Ove possibile, per le sole attrezzature ed i prodotti di modeste dimensioni, l'Amministrazione Comunale potrà concordare con l'impresa l'ubicazione, in ogni edificio ed in un unico punto, di un locale deposito, al fine di facilitare il compito del personale addetto al servizio.

ARTICOLO 13

CUSTODIA DEGLI STABILI

1. La Cooperativa appaltatrice, e per essa il personale addetto ha, per lo svolgimento del servizio, la possibilità di accedere in ogni locale oggetto del presente appalto su indicazioni fornite dai Responsabili degli Uffici Giudiziari o suoi delegati.

2. E' obbligo degli addetti verificare che, a conclusione dei lavori di pulizia, le porte, le finestre ed ogni accesso siano regolarmente chiusi verso l'esterno. E' altresì obbligo degli addetti disattivare gradualmente, durante i lavori di pulizia, gli impianti di illuminazione, siano essi costituiti da lampade, lampadari o simili.

ARTICOLO 14

ORARIO DI SERVIZIO

1. La Cooperativa appaltatrice deve programmare ed organizzare lo svolgimento dei servizi di cui al

presente capitolato in orari concordati con i responsabili degli Uffici Giudiziari.

2. In casi eccezionali e su precisa richiesta dei competenti Uffici Giudiziari, potranno essere stabiliti tempi diversi da quelli concordati.

ARTICOLO 15 CARATTERE DEL SERVIZIO

1. I servizi oggetto del presente appalto sono da considerarsi di utilità pubblica e non possono pertanto essere sospesi, salvo i casi di forza maggiore.

2. In caso di arbitrario abbandono del servizio, il Comune potrà sostituirsi all'impresa, ponendo a suo carico il relativo onere di tutte le spese inerenti e conseguenti.

ARTICOLO 16 CONTROLLO DELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. La Cooperativa appaltatrice ha il dovere di attuare sistemi di autocontrollo sul servizio svolto.

2. Il Comune verificherà costantemente l'esattezza e la puntualità nell'esecuzione del servizio, tramite referenti in loco ed esperti appositamente incaricati dall'Amministrazione Comunale, per gli interventi di frequenza giornaliera e straordinaria, i quali provvederanno a segnalare al funzionario comunale incaricato le eventuali inadempienze e disservizi.

3. Il funzionario comunale valuterà l'entità dell'inadempienza e predisporrà gli eventuali atti da emanare a carico della Cooperativa appaltatrice.

ARTICOLO 17 OBBLIGHI DELLA COOPERATIVA APPALTATRICE

1. La Cooperativa appaltatrice, all'atto della sottoscrizione del contratto, deve dichiarare espressamente di accettare senza condizioni tutte le norme contenute nel presente capitolato e di avere visionato tutti gli stabili comunali oggetto dell'appalto.

ARTICOLO 18 PIANO DI LAVORO

1. L'impresa ha l'obbligo di presentare, prima dello svolgimento del servizio appaltato, un piano di lavori che indichi tra l'altro:

- a)- il nominativo ed il recapito telefonico del responsabile del servizio;
- b)- il numero complessivo del personale impiegato con le rispettive qualifiche; il nominativo ed i dati anagrafici dovranno essere indicati entro il primo mese di servizio, così come le eventuali variazioni;
- c)- i turni di lavoro;
- d)- gli orari di massima di svolgimento dei servizi ed il numero degli addetti, distinti per ogni edificio oggetto del servizio;
- e)- attrezzature e prodotti impiegati;
- f)- piano della sicurezza fisica dei lavoratori.

2. Nel caso di variazioni di quanto oggetto del piano di lavoro, previsto sopra, ivi compreso il personale, l'Amministrazione Comunale deve essere preventivamente informata.

ARTICOLO 19 PAGAMENTI

1. I pagamenti verranno effettuati, di norma, in base a presentazione di regolare fattura, in rate mensili posticipate, alla maturazione della scadenza mensile e previa acquisizione di una attestazione da parte del responsabile degli Uffici Giudiziari in ordine all'esatto e puntuale espletamento del servizio.

2. I pagamenti saranno subordinati all'esibizione della documentazione (DURC) attestante il versamento degli oneri fiscali, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti del mese precedente; la mancata presentazione del DURC produrrà la sospensione dei pagamenti medesimi.

3. In fase di liquidazione del canone mensile saranno detratti gli importi relativi ad eventuali sanzioni pecuniarie comminate per inadempienza e quelli relativi ad eventuali spese sostenute dall'Amministrazione Comunale per le condanne di cui all'art.20, comma 3, del presente capitolato.

4. Qualora il Comune riscontrasse, o gli venissero denunciati da parte dell'Ispettorato del Lavoro,

I.N.P.S., I.N.A.I.L., violazioni alle disposizioni in materia di obblighi ed oneri assistenziali, previdenziali ecc., si riserva il diritto insindacabile di sospendere le procedure di pagamento sino a quando gli Istituti di cui sopra, non avranno accertato che ai lavoratori dipendenti sia stato corrisposto il dovuto, ovvero che la vertenza sia stata risolta.

5. L'Amministrazione provvederà alla liquidazione delle fatture entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento o se, successivo, dal ricevimento dei documenti indicati al primo comma.

ARTICOLO 20 PENALITA'

1. In caso di inadempienza degli obblighi contrattuali assunti, la Cooperativa appaltatrice, oltre all'obbligo di ovviare all'inadempienza nel più breve tempo possibile, sarà passibile di ammenda disciplinare nella somma, da stabilirsi con atto del Dirigente responsabile del servizio, variabile da un minimo di 300,00 € ad un massimo di €2.500,00.

2. L'applicazione dell'ammenda sarà preceduta da contestazione scritta dell'inadempienza riscontrata, inviata tramite lettera raccomandata A.R. oppure via telefax, verso la quale l'impresa avrà facoltà di presentare controdeduzioni entro dieci giorni dalla contestazione.

3. L'ammontare dell'ammenda disciplinare sarà trattenuto sulla prima liquidazione del canone mensile successiva alla definizione dell'ammenda.

ARTICOLO 21 RESPONSABILITA'

1. La Cooperativa appaltatrice è direttamente responsabile, della sua disciplina in servizio, dei suoi rapporti con i dipendenti degli Uffici Giudiziari e con il pubblico.

2. La Cooperativa si obbliga a sollevare l'Amministrazione Comunale da qualsiasi pretesa che sia inoltrata da terzi per il mancato adempimento degli obblighi contrattuali assunti, derivante da mancato o scorretto svolgimento del servizio.

3. L'Amministrazione Comunale potrà rivalersi sulla Cooperativa appaltatrice in caso di condanne. Nel caso in cui l'Ente dovesse sostenere spese in proposito, queste saranno addebitate alla Cooperativa appaltatrice e recuperate in fase di liquidazione del canone mensile successivo.

ARTICOLO 22 REVOCA DELL'APPALTO

1. Il Comune può procedere alla rescissione del contratto, nelle forme previste dalla legge, in uno dei seguenti casi:

a)- gravi e frequenti infrazioni agli obblighi contrattuali, in seguito a diffida dell'Amministrazione Comunale;

b)- arbitrario abbandono, da parte della Cooperativa concessionaria, del servizio oggetto della concessione;

c)- quando la Cooperativa concessionaria si renda colpevole di frode e quando venga dichiarata fallita;

d)- quando la Cooperativa concessionaria avesse ceduto o subappaltato ad altri, in tutto o in parte, i diritti e gli obblighi derivanti dalla sottoscrizione del contratto;

e)- nei casi di violazione degli obblighi previsti dalla legge 25 gennaio 1994, n.82, e successive modificazioni ed integrazioni;

f)- qualora non fosse possibile la prosecuzione dell'appalto, secondo quanto previsto dall'art.1453 del Codice Civile.

2. In caso di revoca dell'appalto per i cui casi qui contemplati, l'Amministrazione Comunale procederà ad incamerare la cauzione definitiva e si rivarrà sulla Cooperativa per le spese necessarie al rapporto del servizio e all'eventuale risarcimento di danni patiti a causa della rescissione del contratto.

ARTICOLO 23 CONTROVERSIE

1. Tutte le controversie che insorgessero tra le parti con riguardo alla interpretazione. all'esecuzione ed alla risoluzione del contratto d'appalto e dei suoi atti conseguenti, saranno devolute al giudizio del Tribunale di Brindisi.

2. Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione operano le norme del Codice Civile e

delle leggi speciali in materia, nonchè quanto disciplinato dal presente Capitolato speciale d'appalto.

ARTICOLO 24 ASSICURAZIONI E GARANZIE

1. A giudicare l'adempimento delle condizioni contrattuali è competente il dirigente responsabile dell'esecuzione del servizio, sulla base di relazioni redatte dal funzionario comunale competente.

2. L'accertamento dei danni sarà effettuato da un rappresentante dell'Amministrazione alla presenza del referente del servizio, previa comunicazione all'impresa con sufficiente anticipo del giorno e dell'ora in cui si valuterà lo stato dei danni. Qualora l'impresa non manifesti la volontà di partecipare all'accertamento in oggetto, il rappresentante dell'Amministrazione procederà autonomamente alla presenza di due testimoni. Tale constatazione costituirà titolo sufficiente al fine del risarcimento dei danni che dovrà essere corrisposto dall'impresa.

3. La Cooperativa appaltatrice solleva e garantisce il Comune da qualsiasi pretesa, azione o molestia di terzi comunque derivante dagli obblighi da essa assunti, ivi compresi danni a cose e persone, in dipendenza del servizio e del suo svolgimento.

4. Ai fini della sicurezza reciproca e per la tutela dei danni eventualmente arrecati, la Cooperativa appaltatrice dovrà stipulare, a suo totale carico, una polizza assicurativa che copra i danni conseguenti a danneggiamento totale o parziale di cose, apparecchi o impianti esistenti nei locali oggetto del servizio che si possono per ogni causa verificare nel corso del suo svolgimento; la polizza dovrà tenere indenne l'Amministrazione Comunale da ogni danno causato agli utenti e a terzi nello svolgimento delle attività, con massimale non inferiore a €500.000,00, rispettivamente per sinistro, per persone e per cose, che garantisca ogni attività comunque inerente al servizio svolto, con particolare riferimento a quanto previsto nel precedente articolo 11), comma 1, del presente capitolato.

5. La polizza dovrà avere la durata pari al servizio affidato, ed essere prorogata in tutti i casi di rideterminazione del termine finale di affidamento del servizio: La polizza dovrà recare specifica previsione che l'omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte della Cooperativa non comporterà l'inefficacia della garanzia.

6. Copia della polizza assicurativa dovrà essere consegnata all'atto della stipulazione del contratto.

ARTICOLO 25 CAUZIONE PROVVISORIA

Le Cooperative che intenderanno partecipare alla gara dovranno versare una cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo posto a base di gara escluso Iva, da costituirsi nei modi e con i requisiti di cui all'art.75 del D. Lgs n.163/2006.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

A prescindere dalla forma di costituzione prescelta, la cauzione provvisoria dovrà essere corredata, a pena di esclusione dalla gara, dall'impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 113 del D. Lgs n.163/2006, qualora l'offerente risultasse affidatario.

ARTICOLO 26 CAUZIONE DEFINITIVA

1. La Cooperativa che risulterà aggiudicataria dell'appalto dovrà depositare, nei modi e nei termini di legge, una cauzione definitiva, pari al 10% dell'importo contrattuale, in contanti presso la Tesoreria Comunale o a mezzo di polizza fidejussoria bancaria o assicurativa, ai sensi dell'art.113 del D.Lgs n.163 del 12 aprile 2006.

2. La polizza assicurativa o la fidejussione bancaria che dovranno avere la durata pari al servizio affidato ed essere prorogata in tutti i casi di rideterminazione del termine finale di affidamento del servizio dovranno contenere:

- L'espressa esclusione del beneficio della preventiva escussione del debitore di cui all'art.1944 c.c.;
- L'obbligo di pagare le somme richieste a semplice richiesta dell'Amministrazione ed entro il termine di quindici giorni, per l'intera durata del contratto;
- La rinuncia, in deroga all'art. 1945 del Codice Civile alla facoltà per il fidejussore di opporre al Comune ogni e qualsiasi eccezione che spetta al debitore principale;
- La rinuncia del fidejussore ad avvalersi della condizione di cui all'art.1957 - comma 1 - c.c.;
- La dichiarazione che per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra la società costituitasi fidejussore e l'Ente appaltante, il foro competente è esclusivamente quello di Brindisi.

3. Resta salvo per il Comune l'esperimento di ogni altra azione a tutela dell'interesse dell'Ente, nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente a coprire eventuali danni posti a carico dell'appaltatore; l'appaltatore resta altresì obbligato a reintegrare la cauzione di cui il Comune avesse dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

4. Nel caso quanto sopra non avvenga, la cauzione potrà essere integrata d'ufficio prelevandone l'importo dal canone di appalto.

5. La cauzione resterà vincolata anche dopo la scadenza dell'appalto, fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali.

ARTICOLO 27 **DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO, SUBAPPALTO**

L'appaltatore, essendo tenuto ad eseguire in proprio le prestazioni costituenti l'oggetto del presente capitolato, non può cedere, neppure parzialmente, il presente contratto, a pena di nullità. E' fatto altresì divieto assoluto alla Cooperativa aggiudicataria di sub appaltare il servizio affidato.

ARTICOLO 28 **CESSIONE DI CREDITI**

Per la cessione di crediti si applicheranno soltanto le disposizioni di cui ai commi 1,2,3 e 5 dell'art.117 del D.L.vo n.163/2000. Non saranno accettate cessioni di tutti o di parte dei crediti prima che gli stessi vengano a maturazione.

ARTICOLO 29 **DOMICILIO DELL'APPALTATORE**

L'appaltatore elegge domicilio in Ostuni presso la propria sede legale/la sede del Comune, presso il quale saranno effettuate tutte le comunicazioni e le notificazioni relative al presente contratto.

ARTICOLO 30 **RINUNCIA**

L'appaltatore rinuncia sin d'ora a richiedere il risarcimento di eventuali danni che potrebbero derivare, a seguito di impugnativa da parte di terzi, dall'annullamento o sospensione degli atti di gara e/o propedeutici, fatta salva la restituzione della cauzione definitiva.

ARTICOLO 31 **SPESE**

1. Tutte le spese per l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi sono a carico dell'impresa.
2. Sono altresì a totale carico dell'impresa le tasse dirette ed indirette, presenti o future, comunque derivanti dal presente appalto, registrazione del contratto, bolli, diritti di segreteria, ecc.

ARTICOLO 32 **RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTE**

Per quanto non risulti contemplato nel presente capitolato, si fa rinvio alle leggi ed ai regolamenti in vigore, disciplinanti gli appalti e l'affidamento dei servizi sottosoglia comunitaria.